

F.S.I.

# FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI SINDACATO AUTONOMO SANITA'

SEGRETERIA TERRITORIALE VALLO DELLA LUCANIA

**Tel:3334614880** – teresaesposito1949@libero.it – fsi.sa@usaenet.org

# FSI INFORMA

# FOGLIO DI INFORMAZIONE SINDACALE PER I DIPENDENTI DELLA ASL SALERNO Agosto 2017 – n.º 8

#### Vallo della Lucania, Agosto 2017

## Alle colleghe ed ai colleghi,

continua la diffusione del nostro foglio d'informazione, anche per il mese di Agsoto 2017 "FSI Sanità INFORMA", periodico della nostra Organizzazione Sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, con le principali notizie aziendali, regionali e nazionali, con gli aggiornamenti sulla normativa contrattuale, le circolari ed i comunicati di maggiore rilevanza. In particolare, sottolineiamo:

Convocato per il 15-16 settembre 2017 a Roma il congresso nazionale di federazione FSI/USAE per il rinnovo di tutte le cariche;

Ricordati che <u>con noi sei al sicuro</u> -assicurazione obbligatoria "LEGGE GELLI" gratuita per i nostri iscritti e nuovi iscritti *FSI/USAE*- entro il 30 settembre 2017 bisogna presentare la documentazione richiesta per ottenere l'attestato di adesione all'assicurazione per colpa grave;

Borse di studio INPS ai figli dei dipendenti pubblici con <u>scadenza per fare le</u> domande telematiche fissata il 20 ottobre 2017;

Come avverranno le visite fiscali nella P.A. dal 1º Settembre 2017;

Stabilizzazione dei precari -cosa prevede la Madia; Cosa sono le categorie protette?

Per dare risposta ai quesiti posti dagli iscritti sull'applicazione dei principali istituti contrattuali e giuridici:

La casella di posta elettronica utilizzabile è : info@fsinazionale.it ofsi.sa@usaenet.org

Ci auguriamo che questo foglio di informazione sindacale possa diventare uno strumento utile per dar voce a tutti i lavoratori di questa Azienda.

Ringraziando del Vostro contributo vi diamo appuntamento a settembre 2017, ed inviamo un cordiale saluto.

Il Segretario Territoriale Maria Jeresa Esposito www.fsinazionale.it

info@fsinazionale..it

# FSI-USAE, CONVOCATO IL CONGRESSO NAZIONALE DI FEDERAZIONE, SARA' IL 15 SETTEMBRE P.V.

Sono state recapitate nella giornata odierna, alle relative strutture, le convocazioni dei delegati al Congresso Nazionale di Federazione degli eletti nei seggi territoriali (che sono quasi 300) mentre, a seguire, la prossima settimana, successivamente alle elezioni suppletive effettuate nei territori dove non si sono svolti i congressi per le elezioni delle rispettive segreterie territoriali, saranno convocati anche i delegati eletti nel Collegio Unico Nazionale.

Il Congresso Nazionale – che si svolgerà in Roma nei giorni 15 e 16 settembre 2017 presso il centro congressi il Hotels Roma Z3 Via Giorgio Perlasca, 13/15 – eleggerà il Segretario Generale ed i nuovi vertici della Federazione e sarà anche occasione per discutere di una pubblica amministrazione differente che dia il giusto peso agli operatori e che sia percepita dai cittadini come un valore aggiunto, e non mancherà di toccare i temi di Politica del Lavoro, Politica Fiscale, Politica Sanitaria e Sociale, Occupazione e Relazioni Industriali.

Al Congresso Nazionale di Federazione partecipano anche i Segretari Territoriali neo-eletti nei congressi territoriali.

# UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Per saperne di più rivolgiti alla nostra struttura provinciale e territoriale.

Il Segretario Territoriale

Maria Jeresa Esposito

www.fsinazionale.it

ROMA (00155) viale E. Franceschini, 73 Tel. 06.42013957 Fax 06.42003671

info@fsinazionale..it

# PER I NOSTRI ASSOCIATI L'ASSICURAZIONE PER LA COLPA GRAVE E' GRATIS!

**FSI-USAE** ha già pensato a Tutelarti adeguatamente ora tocca a te fare i passi giusti. La polizza copre tutti i dipendenti pubblici e privati (non dirigenti), iscritti, ma per rilasciarti l'attestato è necessario che Tu attivi la polizza attraverso il portale dedicato.

Gli iscritti FSI-USAE hanno la polizza per il rischio professionale e la colpa grave, previsti anche dalla legge Gelli per gli operatori sanitari, incluso nella quota di iscrizione al sindacato.

Infatti nella nostra polizza sono previsti sia massimali di copertura ben al di sopra di quanto già indicato nella legge che l'adeguamento in automatico ai decreti attuativi (che ancora non stati varati) che definiranno le classi di rischio e i corrispondenti massimali di copertura sia per i professionisti che per le strutture sanitarie e socio sanitarie.

- 1. **Scarica e stampa la scheda di iscrizione** in base alla tua amministrazione di appartenenza: dovrà essere compilata in ogni sua parte, firmata in originale in tutte e tre le sezioni (il retro contiene le informazioni sulla privacy). Una volta compilata e firmata, scannerizzala secondo le impostazioni sotto riportate \*
- 2. **Munisciti di una copia di un Tuo documento di identità** in corso di validità e scannerizzala secondo le impostazioni riportate
- 3. **Munisciti di una copia del Tuo codice fiscale o tessera sanitaria** e scannerizzala secondo le impostazioni riportate

### www.fsinazionale.it/assicurazione/

# Non aspettare!

Attiva subito la Tua assicurazione fornendo quanto è necessario. Gli associati attuali hanno tempo sino 30 settembre per procedere dopo tale termine l'assicurazione sarà attivata solo per i nuovi iscritti; e, naturalmente, per questi ultimi le coperture decorrono solo dopo il primo versamento della quota associativa.

### UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Per saperne di più rivolgiti alla nostra struttura provinciale e territoriale.

Il Segretario Territoriale

Maria Jeresa Esposito

# FSI-USAE



# ll Tuo Lavoro è assicurato



Gli iscritti FSI-USAE hanno la copertura del rischio professionale (sanitario ed amministrativo) di colpa grave, incluso nella quota di iscrizione al sindacato.

# R.C. COLPA GRAVE

LLOYD'S		
LLOTDS	MASSIMALE	250.000,00
MASSIMALE AGGREGATO		5.000.000,00
TU	JTELA LEGALE DI BASE	SI
	FRANCHIGIA	NO

# GIÀ IN LINEA CON LA LEGGE 24/17 (L.GELLI) CHE È DIVENUTA UNO STANDARD DI RIFERIENTO

NELLA NOSTRA POLIZZA SONO PREVISTI SIA MASSIMALI DI COPERTURA BEN AL DI SOPRA DI QUANTO GIÀ INDICATO NELLA LEGGE CHE L'ADEGUAMENTO IN AUTOMATICO AI DECRETI ATTUATIVI (CHE ANCORA NON STATI VARATI) CHE DEFINIRANNO LE CLASSI DI RISCHIO E I MASSIMALI DI COPERTURA SIA PER I PROFESSIONISTI CHE PER LE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE.

## RIVOLGITI AL TUO REFERENTE FSI USAE PIU' VICINO

Per ottenere assistenza rivolgiti alla sede territoriale competente. Per usufruire delle garanzie previste è necessario attivare la polizza dal link assicurazione dal menu del sito:

http://www.fsinazionale.it

cip giugno 2017







- TUTELA SINDACALE
- ASSISTENZA LEGALE
- ASSISTENZA FISCALE
- ASSISTENZA PREVIDENZIALE
- FORMAZIONE E.C.M.
- CENTRO STUDI
- CONVENZIONI
- MASTER UNIVERSITARI
- ASSICURAZIONI
   COLPA GRAVE


(la migliore copertura assicurativa sul mercato)

# CON LE TUTELE E LA FORMAZIONE

# LAVORATORI SERENI E PROFESSIONISTI COMPETENTI

Via P. Tipoldi 7/d - Vallo della Lucania (Sa) cell. 333 4614880 - fsi.sa@usaenet.org - teresaesposito1949@libero.it

Vi portiamo a conoscenza:



# **AVVISO IMPORTANTE**

# A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO Può andare in pensione prima chi si ammala?

Pensione anticipata per malattia e invalidità, in quali casi è possibile uscire dal lavoro.

Chi ha una grave malattia e non è più in grado di lavorare può andare in pensione prima, ma è necessario che dalla malattia derivi una determinata percentuale d'invalidità. La normativa previdenziale, infatti, non prevede la possibilità di anticipare la pensione per il solo verificarsi di una malattia, ma bisogna che la patologia causi una riduzione della capacità lavorativa, cioè che determini l'invalidità del lavoratore, perché questi possa uscire prima dal lavoro.

In particolare, il lavoratore può ottenere la **pensione di vecchiaia anticipata per invalidità**, se possiede una riduzione della capacità lavorativa dall'80% in su (se non è dipendente pubblico). Se l'invalidità posseduta è dal 74% in su, può ottenere una **maggiorazione dei contributi** pari a 2 mesi all'anno, con un anticipo del trattamento massimo sino a 5 anni. Se, infine, possiede un'inabilità permanente ed assoluta a qualsiasi attività lavorativa e almeno 5 anni di contributi (di cui 3 versati nell'ultimo quinquennio), può ottenere la **pensione d'inabilità** (se dipendente pubblico, al verificarsi di precise condizioni può ottenere la pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro).

Ma procediamo per ordine e vediamo quali sono le infermità che permettono di anticipare la pensione. Indice

- 1 Pensione anticipata per i beneficiari della Legge 104
- 2 Pensione di vecchiaia anticipata per invalidità
- 3 Pensione di vecchiaia anticipata ciechi
- 4 Anticipo della pensione per invalidità con maggiorazione contributiva
- 5 Pensione d'inabilità
- 6 Pensione d'inabilità per chi non ha versato contributi
- 7 Pensione d'inabilità dipendenti pubblici
- 8 Pensione per infortunio o malattia professionale

Se l'interessato è beneficiario della **Legge 104**, in quanto gli è stato riconosciuto un handicap grave, non ha diritto all'anticipo della pensione per il solo stato di handicap. L'esistenza o meno di un **handicap**, difatti, non comporta un **anticipo della pensione** perché, come anticipato, il collocamento a riposo può avvenire prima solo sulla base dell'invalidità. In parole semplici, un lavoratore può essere sia invalido che portatore di handicap, ma le due condizioni non vanno confuse, poiché l'invalidità indica la diminuzione della capacità lavorativa, mentre l'handicap indica la condizione di svantaggio che limita, o impedisce, lo svolgimento del proprio ruolo sociale.

Per gli invalidi con capacità lavorativa ridotta a meno di un quinto, ossia per chi possiede un'invalidità pari all'80% o superiore, è ancora possibile applicare la Legge Amato [1], che prevede l'anticipo della pensione di vecchiaia a 60 anni di età per gli uomini, ed a 55 anni di età per le donne, se vene cessata l'attività lavorativa e si possiedono almeno 20 anni di contributi. Attualmente i requisiti sono pari a 60 anni e 7 mesi per gli uomini ed a 55 anni e 7 mesi per le donne, a causa degli incrementi legati alla speranza di vita. La pensione, però, è liquidata dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti, in quanto si applicano ancora le vecchie finestre.

La pensione di vecchiaia anticipata non può essere ottenuta dai **dipendenti pubblici invalidi**: per questi ultimi, però, è possibile ottenere, in presenza di precisi requisiti, la pensione per inabilità alle mansioni o a proficuo lavoro.

Se il pensionato percepisce un **assegno d'invalidità ordinario**, questo viene convertito d'ufficio in pensione di vecchiaia.Per i **non vedenti**, la pensione di vecchiaia anticipata può essere ottenuta a **55 anni** e 7 mesi per gli uomini, ed a **50 anni** e **7 mesi** per le donne.

I lavoratori che possiedono un'invalidità pari o superiore al 74%, hanno diritto al riconoscimento di 2 mesi di contributi figurativi aggiuntivi ogni 12 mesi di lavoro, sino ad un massimo di 5 anni nella vita lavorativa. In pratica il lavoratore, qualora oltrepassi la soglia cumulabile, può anticipare la pensione sino a un massimo di 5 anni.

L'agevolazione spetta a partire dalla data in cui è **riconosciuta l'invalidità** in misura pari o superiore al 74%; non possono essere riconosciuti gli anni precedenti al 2002, in quanto la normativa riconosce l'agevolazione **dal 2002 in poi**. Inoltre, è necessario che l'invalidità sia riconosciuta in **misura percentuale** dall'apposita commissione medica.

Se al lavoratore viene riconosciuta un'**inabilità assoluta e permanente** a qualsiasi attività lavorativa, questi ha diritto alla **pensione d'inabilità**: per ottenerla deve possedere, però, almeno 5 anni di contributi, e 3 anni contribuzione versata nell'ultimo quinquennio.

La pensione è calcolata aggiungendo, alle settimane di contributi versati, una **maggiorazione convenzionale**, che copre il periodo mancante, dalla decorrenza del trattamento fino al raggiungimento di 60 anni d'età, sino ad un massimo di 40 anni di anzianità contributiva.

Il trattamento è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Chi non possiede i requisiti contributivi richiesti per la pensione d'inabilità, ma è riconosciuto inabile, ha invece diritto alla pensione per **invalidi civili al 100**%: si tratta di una prestazione dovuta a soggetti di età tra i 18 e i 65 anni, impossibilitati a svolgere qualsiasi attività lavorativa, con reddito inferiore a 16.532,10 euro.

I **dipendenti pubblici** possono ottenere una pensione d'inabilità anche se non possiedono un'inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa. È sufficiente che sia certificata, difatti:

un'inabilità assoluta e permanente alla mansione svolta;

un'inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro.

Bisogna comunque sottolineare che, in caso di inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte riconosciuta dalla commissione medica, il dipendente pubblico non ha automaticamente diritto alla pensione. Prima di dispensare dal servizio il lavoratore per inabilità, infatti, l'amministrazione è tenuta ad attribuire una **mansione equivalente**, che sia compatibile con l'inabilità riconosciuta.

Se questa nuova attribuzione non è possibile, l'amministrazione può proporre una mansione di posizione funzionale inferiore e, nel caso in cui il dipendente rifiuti questa collocazione, potrà essere dispensato dal servizio ed ottenere quindi la pensione, se possiede:

almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni), in qualità di dipendente dello Stato;

almeno **20 anni di servizio** (19 anni, 11 mesi e 16 giorni), se è dipendente di un ente locale (es. Province, Comuni ecc.) o del comparto Sanità.

Per quanto riguarda, invece, la pensione per **inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro**, la prestazione è dovuta per il verificarsi di un'inabilità tale da impedire una collocazione lavorativa **continuativa** e **remunerativa**.

Hanno dunque diritto alla pensione tutti i dipendenti pubblici che presentano un'**inabilità permanente e assoluta**, fisica o mentale, a svolgere qualsiasi **proficuo lavoro**, non derivante da causa di servizio; anche in questo caso, i requisiti sanitari devono essere accertati da un'apposita commissione medica.

I requisiti per ottenere questa pensione, oltre a quelli sanitari appena esposti, sono:

il possesso di almeno 15 anni di servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni);


la risoluzione, da parte dell'amministrazione, del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità.

Se un lavoratore subisce un infortunio, o gli viene diagnosticata una **malattia professionale** (causata, cioè, dal tipo di lavoro o dall'ambiente di lavoro), a seconda del grado d'inabilità riscontrato può ricevere un trattamento in forma di **rendita**, in pratica una sorta di pensione, erogata dall'Inail.

## UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale flatia Jetesa fsposito

Vi portiamo a conoscenza:



#### **AVVISO IMPORTANTE**

# A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

Borse di studio ai figli di dipendenti pubblici



# Arrivano <u>Super Media, Homo Sapiens Sapiens e Programma Itaca</u>, i bandi finanziati attraverso il Fondo Credito. <u>Ecco le scadenze e come fare</u> domanda.

Aprono i **bandi Inps** rivolti ai **figli dei dipendenti pubblici**, compresi quelli della scuola. I bandi sono rivolti a tutti gli studenti delle scuole medie e superiori promossi alle classi successive o per chi abbia conseguito il diploma quest'anno: le borse di studio per i figli dei dipendenti e dei pensionati pubblici rientrano nei benefici sociali forniti dall'ente agli iscritti, e vengono finanziate attraverso il Fondo Credito.

Possono partecipare al bando per le **borse di studio i figli dei lavoratori dipendenti** e dei **pensionati** iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o alla Gestione magistrale che abbiano studiato in istituti scolastici e università, statali o legalmente riconosciuti;

scuole italiane all'estero;

scuole europee all'interno dell'UE (Unione Europea);

istituti stranieri, i cui corsi siano legalmente riconosciuti equivalenti a quelli italiani.

È necessario che lo studente soddisfi tutti i requisiti presenti nello specifico bando per cui presenta domanda (requisiti di merito e valori Isee).

A seconda del tipo di scuola presso cui si è frequentato l'anno scolastico, esistono differenti tipologie di borse di studio. Il numero di borse di studio che l'Inps mette a disposizione è limitato. Per questo motivo per l'assegnazione vengono stilate delle graduatorie che tengono conto sia del merito scolastico (media voto) che del valore Isee del nucleo familiare di appartenenza dello studente.

Il bando di concorso Supermedia è riservato a:

gli studenti delle scuole secondarie di primo grado che frequentano l'ultimo anno e devono quindi fare l'esame di terza media;

studenti delle scuole secondarie di secondo grado iscritti ai primi quattro anni delle scuole superiori in licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di conservatori di musica; studenti di corso di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi;

studenti delle scuole secondarie di secondo grado iscritti all'ultimo anno (il quinto) e che devono quindi conseguire il titolo di studio (diploma).

Per quanto riguarda gli studenti delle **scuole medie e superiori** che partecipano al bando per la frequenza dell'anno scolastico, questi devono essere stati promossi nell'anno scolastico con una media di almeno 8/10, non devono essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno e devono avere un determinato valore Isee minorenni o Isee ordinario. Per gli studenti del quinto anno delle superiori che partecipano al bando, questi devono aver ottenuto il diploma con una votazione di almeno 80/100, oltre a non essere in ritardo di più di un anno nella carriera scolastica e avere un determinato Isee.

Si tratta di un bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio per **soggiorni scolastici all'estero**, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (cioè le scuole superiori) che frequentino un intero anno scolastico, o parte di esso, presso scuole straniere localizzate all'estero. La **borsa di studio Itaca** copre in modo parziale o totale il corso del soggiorno scolastico all'estero (in un paese europeo o extra europeo), le spese di alloggio in famiglie, college o residenze scolastiche, le eventuali spese per il visto, la copertura assicurativa e le spese del viaggio e del vitto durante il soggiorno.

Per partecipare è necessario essere stati promossi senza debiti formativi, essere iscritti, al momento della domanda alla classe seconda o terza di una scuola secondaria di secondo grado, e non essere in ritardo (cioè essere stati bocciati) per più di un anno.

Si tratta di **borse di studio per la formazione** di livello post secondario, universitario, post universitario e professionale. Le borse di studio Sapiens Sapiens riguardano quindi:

borse di studio universitarie: per l'ottenimento della laurea, laurea specialistica, laurea al Conservatorio o Istituti Musicali pareggiati e Accademie di Belle Arti;

borse per corsi di specializzazione: frequenza e conseguimento del titolo di studio relativo a corsi universitari di specializzazione;

borse per Borse per Master Universitari: per il conseguimento del primo Diploma di Master Universitario di primo o secondo livello;

borse per Corsi Universitari di Perfezionamento: per la frequenza e il conseguimento del primo Attestato di Corso Universitario di perfezionamento;

borse per Dottorato di ricerca: per la frequenza e il conseguimento del primo diploma di dottorato di ricerca presso un'università italiana o estera;

borse per Stage in azienda: per la frequenza da parte di giovani neolaureati a stage in aziende

Per le borse di studio universitarie gli studenti dell'Università per poter partecipare al bando devono avere una media voto media di almeno 26/30 o devono essersi laureati con una votazione di almeno 95/110. Per le borse di studio per i corsi post-universitari, invece la votazione è richiesta un voto di laurea o di laurea specialistica di 99/110 o superiore. In ogni caso gli studenti devono avere meno di 32 anni e un determinato valore ISEE riferito al nucleo familiare dell'iscritto.

Per partecipare ai vari bandi di concorso, la domanda deve essere presentata per via telematica dal genitore nel caso in cui il figlio studente sia minorenne, oppure direttamente dallo studente nel caso in cui questi sia maggiorenne. Per fare domanda on line è necessario essere in possesso dell'apposito Pin Inps per accedere all'area riservata (maggiori dettagli su Cos'è il Pin dispositivo Inps?).

La scadenza per fare le domande è fissata per il prossimo 20 ottobre 2017.

# UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale flatia Jetesa fisposito

# Master in : MANAGEMENT PER LE FUNZIONI DI COORDINAMENTO NELL'AREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Prezzo Speciale per Iscritti FSI € 750,00 anzichè € 1300





- 9 Corsi di laurea triennali e magistrali
- 96 Master di 1° e 2° livello
- 35 Corsi di Alta Formazione
- 25 Corsi di perfezionamento

Per ulteriori informazioni rivolgiti alla sede sottoindicata o vai alla pagina convenzioni sul sito:

http://www.fsinazionale.it



# Recapiti dell'ufficio:

Tel /fax 0832/790421 Cell/WhatsApp 348/3431208 C.i.p. Settembre 2015

Vi portiamo a conoscenza:



## **AVVISO IMPORTANTE**

# A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

# Statali, Ecco come avverranno le visite fiscali nelle Pa dal 1° Settembre

L'Inps detta le prime istruzioni applicative sul passaggio del testimone in materia di visite fiscali. Coinvolti tutti i dipendenti pubblici ad eccezione del solo personale del comparto difesa e sicurezza ed i Vigili del Fuoco.

L'Inps detta le prime istruzioni applicative sul passaggio del testimone in materia di visite fiscali. Dal prossimo 1º settembre gli accertamenti per le assenze dal servizio dei dipendenti pubblici che si danno per malati passerà dalle Asl all'Inps al pari di quanto previsto per il settore privato. Il passaggio del testimone è previsto dagli articoli 18 e 22 del decreto legislativo 75/2017, il testo di riforma del lavoro pubblico approvato dal Governo in via definitiva a giugno in attuazione della Delega sulla Riforma della Pa..Le istruzioni dell'Inps sono state pubblicate nelle more dell'adozione dell'atto di indirizzo, da parte del Ministero della Funzione Pubblica, che dovrà provvedere alla revisione della disciplina del rapporto tra Inps e medici di medicina fiscale, da regolamentare mediante apposite convenzioni, da stipularsi tra l'Inps e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

#### I soggetti coinvolti

Dal prossimo 1° settembre l'istituto sarà competente agli accertamenti medico fiscali sulle assenze dal servizio per malattia, per tutti i pubblici dipendenti come definiti dall'art. 1 del D.Lgs. 165/2001: cioè i dipendenti di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

Vi rientrano, inoltre, anche i dipendenti di **Regioni e Province a statuto speciale**, inclusa la Regione siciliana nonchè il Personale della carriera prefettizia e diplomatica; Magistrati di tutte le magistrature, ordinarie e speciali; Avvocati e Procuratori dello Stato; Docenti e ricercatori universitari; Personale della carriera dirigenziale penitenziaria; Personale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nonchè i dipendenti delle Autorità indipendenti, comprese la CONSOB e la Banca d'Italia, nonché il personale delle Università non statali legalmente riconosciute.

#### Soggetti esclusi

Restano esclusi dalla novità il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nello specifico si tratta del personale di Esercito, Marina militare, Aeronautica militare; Corpi di polizia ad ordinamento militare (Guardia di Finanza e Carabinieri); Corpi di polizia ad ordinamento civile (Polizia dello

Stato e Polizia Penitenziaria) e il Corpo nazionale dei vigile del fuoco (escluso il personale volontario). Restano inoltre esclusi dalla applicazione della normativa i dipendenti di enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.

#### Le modalità applicative

Quanto alle modalità di svolgimento dei nuovi accertamenti le visite fiscali potranno essere attivate d'ufficio o dietro segnalazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti. Alla richiesta sarà associato un medico di lista che collabora con l'Istituto che condurrà tecnicamente l'accertamento nei confronti del dipendente assente. In caso di accertamento d'ufficio verrà restituito al datore di lavoro pubblico l'esito, incluse le informazioni circa i casi di assenza al domicilio e la conseguente convocazione a visita ambulatoriale. Mentre nel caso l'accertamento sia chiesto dal datore di lavoro pubblico questi dovrà specificare se l'Istituto dovrà procedere o meno alla visita ambulatoriale, nelle modalità già attualmente previste in caso di assenza del lavoratore a visita domiciliare, al fine di consentire la verifica dell'effettiva sussistenza dello stato morboso.

Nel corso della visita ambulatoriale dovranno essere valutate soltanto l'effettiva sussistenza dello **stato morboso** e la relativa prognosi, mentre non rientra tra i compiti dell'Inps la valutazione delle eventuali giustificazioni prodotte. A differenza di quanto avviene nel settore privato, infatti, non competerà all'Istituto istruire, esaminare e valutare la giustificabilità di assenza a domicilio, o di mancata presentazione a visita ambulatoriale, circostanze che invece saranno comunicate ai datori di lavoro per le valutazioni di loro competenza. Inoltre il dipendente pubblico sarà tenuto, qualora debba **assentarsi dal proprio domicilio** (es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale successivamente provvederà ad avvisare l'Inps.

Da segnalare che la novità non interesserà gli accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro per i casi di **infortunio sul lavoro e malattia professionale**, in quanto la valutazione di tali eventi è demandata in via esclusiva all'Inail.

#### Stretta sulle fasce di reperibilità


La nuova procedura, conclude l'Inps, sarà sperimentale in attesa che vengano siglate le nuove convenzioni con i medici a seguito dell'Atto di Indirizzo della Funzione Pubblica e di un ulteriore ulteriore decreto ministeriale che provveda all'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato in materia di **fasce orarie di reperibilità**, nonché alla definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali. Oggi, come noto, sono previste quattro ore al giorno per il settore privato (dalle 10 alle 12 la mattina e dalle 17 alle 19 la sera) e sette per il pubblico (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18). Obiettivo del decreto in arrivo è quello di uniformare le fasce tra pubblico e privato portandole a sette ore per tutti. Ma su questo aspetto la palla spetta al Ministero.

## UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale

Maria Jeresa Esposito

Vi portiamo a conoscenza:



# **AVVISO IMPORTANTE**

# A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

# Stabilizzazione dei precari della PA, ecco cosa prevede la Madia



La norma per la stabilizzazioni dei precari della PA è ormai legge, vediamo cosa prevede la Riforma Madia per stabilizzare i cosiddetti precari storici.

La norma per la stabilizzazioni dei precari della PA è ormai legge. Lo scorso 22 giugno è infatti entrato in vigore il Nuovo Testo unico del Pubblico Impiego (D. lgs. 165/2001) con le modifiche introdotte dalla riforma Madia della Pubblica Amministrazione.

Due sono i decreti attuativi della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione che interessano il T.U. del Pubblico impiego:

- il D. lgs.75/2017 in materia di "riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" che contiene la cd norma "salvaprecari"
- il D. lgs. 74/2017 sulla performance dei dipendenti pubblici.

Vediamo nel dettaglio cosa prescrive la norma "salvaprecari".Requisiti per la stabilizzazione dei precari della PA

L'art. 20 del D. lgs. 75/2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) dispone che:"le Pubbliche amministrazioni al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale" che possegga tutti i requisiti di seguito elencati:

- **risulti in servizio successivamente** alla data di entrata in vigore della legge delega n. 124/2015 (ossia 28.08.2015) con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
- sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

• abbia **maturato, al 31 dicembre 2017**, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione **almeno tre anni di servizio**, **anche non continuativi**, **negli ultimi otto anni**.

# Concorsi riservati ai precari della PA

Sempre nel triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, **procedure concorsuali riservate**, in **misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili,** ai precari della PA, ovvero al personale non dirigenziale che abbia i seguenti requisiti:

- sia titolare, sempre successivamente alla data del 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
- abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso

Divieto di stipula di co.co.co.

E' fatto divieto alle Pubbliche amministrazioni, fino al termine delle procedure per la stabilizzazione dei precari sopra descritte, di stipulare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure.

Proroga dei contratti

Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, co 28, del decreto-legge 3 1 maggio 20 10, n. 78,

Personale escluso dalla norma salva precari della Madia

Le norme sulla stabilizzazione contenute nell'art 20 non si applicano :

- al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali;
- ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
- al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, a cui, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "legge di stabilità 2016" la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile

Il comma 11 dell'art. 20 dispone infine che le disposizioni dei commi 1 e 2 (ossia possibilità di stabilizzazione per raggiungimento di 36 mesi o di indizione di concorso con riserva del 50%) si applicano anche al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonche' per il personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

Priorità nell'assunzione dei precari della PA

Il comma 12 dell'art 20, dispone che ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ossia del personale precario che abbia maturato 36 mesi in cinque anni (vedi sopra primo punto), ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (ossia in servizio al 22 giugno 2017).

## UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale

### Alaria Jeresa fisposito

# LA VIGNETTA DEL MESE



Vi portiamo a conoscenza:



## **AVVISO IMPORTANTE**

# A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO Categorie protette: cosa sono?

# La legge favorisce l'ingresso del mondo del lavoro delle persone disabili prevedendo l'obbligo per le aziende di assumerle. Vediamo come e quando.

Molto spesso, tra i vari annunci di lavoro, capita di trovare frasi del tipo "riservato a soggetti appartenenti a categorie protette". Che significa? Cosa sono le categorie protette? In sostanza, si tratta di categorie svantaggiate di lavoratori, affetti da forme di disabilità psico-fisica. La legge detta norme precise per favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro, obbligando le aziende con più di 15 dipendenti ad assumere una quota di lavoratori appartenenti a queste categorie, incentivandole con agevolazioni fiscali.

Attraverso il collocamento mirato le categorie protette possono trovare più facilmente lavoro

#### Indice

- 1 Categorie protette: cosa sono?
- 2 Categorie protette: come iscriversi?
- 3 Categorie protette: cosa devono fare le aziende?
- 4 Categorie protette: quali agevolazioni per le aziende?
- 5 Categorie protette: l'obbligo vale per tutte le aziende?

Sono previste norme [1] molto precise circa l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro. Il presupposto della disciplina è molto semplice: non tutte le forme di handicap comportano anche una perdita della capacità lavorativa. Proprio per questo motivo, le persone che presentano delle minorazioni fisiche o psichiche hanno tutto il diritto di trovare un posto di lavoro. Ma chi può appartenere alle categorie protette? Le tipologie di disabilità che vi rientrano sono davvero varie:

individui in età lavorativa, affetti da **invalidità fisica o psichica** o portatori di handicap intellettivo con conseguente riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;

invalidi del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%;

invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio;

**non vedenti**, colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi:

sordomuti dalla nascita o colpiti prima dell'apprendimento della lingua parlata;

vittime di terrorismo e criminalità organizzata.

Fondamentale il ruolo dei centri per l'impiego

Ciascuno di questi soggetti, per essere riconosciuto come appartenente a una categoria protetta, deve presentare una certificazione sottoscritta dalle commissioni apposite delle Aziende Sanitarie Locali (Asl). Se, invece, l'invalidità è dovuta a un incidente sul posto di lavoro, sarà necessario un certificato rilasciato dall'Inail.

Per iscriversi alle liste delle categorie protette, presso un centro per l'impiego, sono necessari alcuni requisiti indispensabili:

15 anni di età:

non aver raggiunto l'età pensionabile;

essere disoccupati;

certificazione di invalidità civile.

Se il soggetto disabile o invalido non è in grado di andare personalmente l'impiego può delegare un familiare o una persona di fiducia.

Il ruolo del centro per l'impiego è fondamentale. Qui, infatti, gli appartenenti alle categorie protette potranno contare sul cosiddetto **collocamento mirato** che ha il compito di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di queste persone, facendo sottoscrivere loro delle convenzioni con le aziende che lo richiedono e stabilendo modalità e tempi di inserimento degli iscritti.

Proprio per favorire l'occupazione di questi soggetti, la legge obbliga le aziende, pubbliche o private, ad assumere personale appartenente alle categorie protette, in un numero che varia a seconda di quando l'impresa è grande e del numero di lavoratori in servizio al suo interno:

le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 a 35 hanno l'obbligo di assumere almeno 1 soggetto appartenente alle categorie protette;

le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 36 a 50 sono obbligate ad assumere almeno 2 soggetti appartenenti alle categorie protette;

per le aziende con oltre 50 dipendenti c'è l'obbligo di assumere il 7% di soggetti appartenenti alle categorie protette.

Attenzione: nel computo delle percentuale bisogna considerare solo i dipendenti con contratto a tempo indeterminato e non i dirigenti, il personale a tempo determinato, con contratti di apprendistato o gli addetti al telelavoro. L'assunzione può avvenire in due modi:

per **chiamata nominativa**: è l'azienda a contattare il lavoratore e, a seguito di colloquio, ad assumerlo; per **chiamata numerica**, contattando le risorse attraverso le liste dei centri per l'impiego. Qui, infatti, sono formate delle graduatorie dalle quali viene selezionato il candidato che risulta più idoneo al ruolo ricercato.

E se le imprese non rispettano tali obblighi? Rischiamo pesanti **sanzioni**, stabilite dalle direzioni provinciali del lavoro. Per le aziende che assumono le categorie protette previste agevolazioni e sanzioni

Proprio per incentivare i datori di lavoro ad assumere soggetti appartenenti a categorie protette, la normativa prevede delle **agevolazioni fiscali**:

fino a 8 anni di **fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali** per l'assunzione di lavoratori con una percentuale di invalidità oltre il 79%. Fiscalizzazione significa che è lo Stato a pagare direttamente i contributi, anziché l'azienda:

fino a 8 anni di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali per l'inserimento di lavoratori con un handicap intellettivo e psichico (a prescindere dalla percentuale di invalidità);

fino a 5 anni di fiscalizzazione del 50% per l'inserimento in azienda di lavoratori con una percentuale di invalidità compresa tra il 67 e 79%;

rimborso parziale delle spese sostenute per adeguare il posto di lavoro a soggetti con percentuale di invalidità superiore al 50% o per predisporre tecnologie finalizzate al telelavoro.

Non tutte le aziende sono obbligate ad assumente le categorie protette. La legge prevede, infatti, alcuni casi di **esonero** per imprese che si trovano in condizioni di crisi:

aziende in liquidazione o in stato di fallimento dichiarato;

aziende in fase di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che abbiano dovuto adottare interventi straordinari di integrazione salariale (la cassa integrazione per intenderci)

aziende in mobilità;

aziende che abbiano stipulato contratti di solidarietà.

Le aziende che, per le caratteristiche della loro attività, non possono assumere l'intera quota di categorie protette prevista dalla legge possono essere esonerate dall'obbligo, ma sono tenute a pagare un contributo di 12,91 euro per ogni disabile e per ogni giorno di lavoro.

# UN LAVORATORE INFORMATO E' UN LAVORATORE TUTELATO

Il Segretario Territoriale

Maria Jeresa fisposito



#### SENTENZE LAVORO

In questa sezione troviamo prevalentemente le sentenze che riguardano il processo del lavoro. Ogni sentenza è accompagnata da una nota di commento che evidenzia i principali aspetti tecnico-giuridici delle singole fattispecie; per ogni provvedimento vengono richiamati alcuni precedenti giurisprudenziali di merito e legittimità, nonché gli eventuali progetti o disegni di legge sulla materia.

# Pensione reversibilità: alla seconda moglie va il 75% anche se il matrimonio è durato molto meno del primo

Questo perché pesa la lunga convivenza col de cuius. La sentenza del tribunale di Roma e l'orientamento della Cassazione




Alla seconda moglie del de cuius spetta il 75% della pensione di reversibilità anche se il matrimonio è durato molto meno del primo: 14 anni contro i 24 con la prima moglie. Questo perché a pesare è anche la lunga convivenza tra i due, culminata nelle nuove nozze ben 20 anni dopo proprio perché la donna non voleva perdere a sua volta la reversibilità del primo marito. Ad affermarlo è il tribunale di Roma, con la recente sentenza n. 13642/2017, ricordando che, ai fini della determinazione delle quote di reversibilità, non rileva soltanto la durata del matrimonio ma anche la convivenza prematrimoniale.

# Pensione reversibilità: conta anche la convivenza prematrimoniale

Nella vicenda, il giudice capitolino ha riconosciuto pertanto alla prima moglie soltanto un quarto della <u>pensione di reversibilità</u>, in luogo del 50% dalla stessa richiesto, **accordando il 75% alla seconda vedova che aveva convissuto prima del matrimonio per più di 20 anni col defunto marito**. Per il tribunale, infatti, a rilevare ai fini della determinazione delle quote di reversibilità, non è soltanto la durata dei due matrimoni, ma anche altri fattori, tra cui l'entità dell'<u>assegno di mantenimento</u> riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche delle due vedove e altresì la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

Un principio che si pone del resto nel solco dell'orientamento consolidato della **Cassazione**, la quale, con la recente ordinanza n. 16602/2017 si è espressa nello stesso senso, rigettando il ricorso di una delle due mogli di un uomo contro la seconda coniugata e cassando la sentenza di merito che aveva deciso per la ripartizione in parti uguali della pensione di reversibilità dello scomparso.

Vi portiamo a conoscenza:



# AVVISO IMPORTANTE A TUTTI I LAVORATORI ASL-SALERNO

#### RENDICONTO ATTIVITA' RSU AGOSTO 2017

ECCOCI GIUNTI ALL'EPILOGO, IL DIRETTORE GENERALE HA CONVOCATO LA RSU PER APPROVARE IL REGOLAMENTO PER BANDIRE I CONCORSI DA COORDINATORE EX ART. 10, ED ALLA FINE ABBIAMO APPROVATO IL DOCUMENTO; ABBIAMO RICORDATO INVECE CHE PER IL REGOLAMENTO DELL'ORARIO DI SERVIZIO STIAMO **ASPETTANDO** UNA MONOTEMATICA SULLE INDENNITA' ART. 44 PER DARCI PIENA ATTUAZIONE. IL DIRETTORE GENERALE OLTRE A RACCONTARE MOLTE FANTASTICHERIE HA DICHIARATO CHE PER FINE SETTEMBRE SARA' PRONTO A BANDIRE I CONCORSI PER I COORDINAMENTI E PER FINE ANNO EVADERA' QUANTO FIRMATO CON L'ACCORDO DEL 28/12/2016 QUINDI ANCHE LE PROGRESSIONI VERTICALI ED ORIZZONTALI (NATURALMENTE SIAMO MOLTO SCETTICI). IN PIU' HA ANNUNCIATO UNA GRADUATORIA SOLO PER L'ASL SALERNO (POCHE SPERANZE) E ASSUNZIONI DEGFLI OPERATORI SOCIO SANITARI (CHISSA' PERCHE' NON ATTINGERE DALLA GRADUATORIA DEL RUGGI). PARALLELAMENTE CON IL COMITATO PRO OSPEDALE SAN LUCA, ABBIAMO PORTATO A SALERNO PROPOSTE CONCRETE DI RISOLUZIONE DELLA CARENZA DI PERSONALE PER IL P.O., MA IL DIRETTORE GENERALE NON HA RECEPITO IL MESSAGGIO.

PROBABILE CHE RIPRENDEREMO IL DISCORSO SEMPRE A SETTEMBRE. BUONE VACANZE

> Il Segretario Territoriale Maria Jeresa Esposito



# <u>ADERISCI ALLA:</u> FEDERAZIONE SINDACATI INDIPENDENTI

Per ulteriori chiarimenti o informazioni contattare il dirigente sindacale di riferimento presso la nostra Azienda Sanitaria Locale – Salerno o la :

#### SEGRETERIA DI VALLO DELLA LUCANIA

Esposito Maria Teresa tel. 3334614880

Moscatiello Loredana (P.O. Vallo) Castaldo Carmen (P.O. Sapri) Adinolfi Antonio (D.S. Cava de' Tirreni) Brunetti Mimmo (D.S. 70 Vallo - Agropoli) Ronca Roberto (P.O. Vallo) - 3398366787 Grasso Concetta (U.O.S.M. Vallo) Mazzali Giuseppe (D.S. 72 Sala C. - Polla)